

AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 3342889576

fax 0916197732 vittorio.fiasconaro@gmail.com

p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it

Ecc.mo Tar Lazio – Roma

Ricorso

per l'avv. Maria Teresa Rizzo nata a Palermo il 23.02.1974(c.f. RZZMTR74B63G273C) rapp.ta e difesa dagli avv.ti Vittorio Fiasconaro (c.f. FSCVTR68E02G273U) e Rosa Guida (c.f. GDURSO93M49G273N, pec. rosa.guida@pec.it, fax 0918773751) entrambi del Foro di Termini Imerese, giusta procura in calce al presente (pec per comunicazioni e notificazioni vittorio.fiasconaro@avvocato.it; fax 0916197732)

Contro

-Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore C.F. 80184430587
- Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore C.F. 80184430587
-Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente C.F. 80188230587
-Formez Pa in persona del legale rappresentante Viale Marx 15 – 00137 Roma P.IVA 06416011002 – C.F. 80048080636
tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi, n.12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

E nei confronti di

- Lucio Vetrano C.F. VTRLUCU87H30I533V
- Mariagrazia Giglio C.F. GGLMGR86E71F061S

Per l'annullamento

-della graduatoria relativa al “*Concorso pubblico per titoli ed esami su base distrettuale, per nr. 8171 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia, Area funzionale terza, fascia economica FI*” pubblicata il 14.01.2022 nella sola parte

relativa all'attribuzione del punteggio della ricorrente;

-della “*Graduatoria vincitori e IDONEI profilo GIURI ECO, Distretto della Corte d’Appello di Palermo*”, relativa al medesimo concorso e pubblicata sullo stesso sito dedicato;

-ove occorra dei verbali di valutazione relativi ai punteggi per titoli redatti dalla Commissione esaminatrice nella parte d'interesse della ricorrente;

- ove occorra degli eventuali atti di convocazione e di scelta sedi;

- del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 6.08.2021.nella parte in cui attribuisce un punteggio maggiorato a coloro che siano muniti di titoli di studio conseguito negli ultimi sette anni e nella parte in cui non attribuisce il punteggio di n. 2 punti a coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento.

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio.

E per l'accertamento

-del diritto della ricorrente a conseguire la migliore e corretta attribuzione del punteggio spettante con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.

FATTO

In data 08.09.2021 è stato pubblicato in G.U. (4°serie speciale – n.62) il bando relativo al “*Concorso pubblico per titoli ed esami su base distrettuale, per nr. 8171 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia, Area funzionale terza, fascia economica FI*”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’art. 2 del suddetto bando indicava i requisiti di partecipazione, disponendo il necessario possesso della laurea quale titolo di studio.

In particolare, per la partecipazione al suddetto concorso, il candidato doveva aver

conseguito:

-una laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (L-14);

ovvero

-il diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza ovvero laurea specialistica (LS) in Giurisprudenza, ovvero ancora la laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza.

Ulteriori e differenti titoli erano previsti per quei candidati per profili specifici di tipo economico indicati dal bando *ex art 1 commi 1 e 5*.

La modalità di valutazione dei titoli veniva invece disposta dall'art.6, il quale prevedeva:

“a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso)”.

A tal riguardo lo stesso articolo indicava punteggi differenziati in base al voto: da un minimo di 0,50 punti da attribuire alla fascia di voto 66-67, fino a 3 punti da attribuire al candidato con voto di laurea 110 e lode:

“i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;

iii. 109, punti 2,50;

(...);

xiii. 99, punti 1,20;

xiv. da 96 a 98, punti 1,10;

xv. da 92 a 95, punti 1,00;

xvi. da 87 a 91, punti 0,90;

(....)

Inoltre tale disposizione prevedeva che qualora *“la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono*

raddoppiati;”

Nel successivo sub b) erano previsti altri 5 punti per ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo ed in particolare si attribuivano:

-per quei diplomi che rappresentavano il “*proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*” due punti;

-per i master universitari di primo livello 0,50 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

-per i master universitari di secondo livello 0,75 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

-per i diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL) 1,50 punti;

- per i dottorati di ricerca (PhD) e per l'abilitazione alla professione di avvocato 3 punti.

In data 31.08.2021 la ricorrente ha proceduto ad inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione nella quale ha indicato i seguenti titoli:

1) diploma di laurea in Giurisprudenza - vecchio ordinamento, voto 110 conseguita il 17.04.2001;

2) diploma di specializzazione in professioni legali;

3) abilitazione alla professione di avvocato.

Successivamente, in data 15.12.2021, l'avv Rizzo partecipava all'esame relativo al concorso svoltosi a Catania.

La graduatoria veniva approvata e pubblicata in data 14.01.2022 e, a seguito di ciò, la ricorrente è risultata vincitrice, collocandosi nella 374esima posizione con un punteggio pari a 29.

Specificatamente per i titoli, alla stessa è stato attribuito un punteggio di 7,25 così calcolato:

-2,75 punti per il voto di laurea 110/110;

-1,50 punti per diploma di specializzazione in professioni legali;

-3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato.

L'Amministrazione, dunque, ha omesso di attribuire alla ricorrente ulteriori due punti per la laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, nonostante questo costituisca un titolo di studio superiore a quello utile per l'ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale.

Ai candidati la cui laurea risultava conseguita da meno di sette anni prima della scadenza del bando, l'Amministrazione ha proceduto ad attribuire il raddoppio del punteggio.

La ricorrente ha comunque conseguito l'assunzione, e ha stipulato in data 21 02 2022 il relativo contratto, ma la sua posizione in graduatoria la mette a rischio di essere scavalcata da più soggetti che – oggi collocati in posizione peggiore – potrebbero in esito all'accoglimento di un ricorso avanzare oltre. Ella ha dunque interesse a consolidare l'assunzione mediante un posizionamento in graduatoria che la metta al riparo dai prospettati rischi.

Al fine di identificare correttamente i controinteressati, in data 21 02 2022 è stata inoltrata a Formez Pa un'istanza di accesso agli atti per individuare i dati anagrafici dei potenziali controinteressati per la regolare notifica di un eventuale ricorso. L'assenza della indicazione del luogo di nascita infatti impedisce a monte di identificare i soggetti per l'estrazione del relativo certificato anagrafico.

Nessun riscontro è tuttavia pervenuto.

L'attribuzione di tali punteggi risulta illegittima e pertanto si affida il presente ricorso ai seguenti motivi di

DIRITTO

1.

**Illegittimità della graduatoria per violazione dell'art. 6 c.2 lett. b) del bando –
Violazione dell'art. 1 del D.I. del 9 Luglio 2009 in materia di equiparazione tra**

diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali -Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 487/1994 - Violazione dall'art.14 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n.113 -Violazione del principio di par condicio.

La graduatoria è illegittima in relazione al punteggio attribuito alla ricorrente. L'Amministrazione ha infatti omesso di attribuire all'avv. Rizzo ulteriori due punti per il possesso della laurea in giurisprudenza - vecchio ordinamento quale titolo aggiuntivo e superiore rispetto a quello utile all'ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale.

Infatti, l'art. 6, c.2, lett. b) del bando dispone che tali punti potevano essere attribuiti a tutti coloro in possesso di : *“diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*.

La laurea quadriennale in giurisprudenza è equiparata da bando ed *ex lege* alla laurea specialistica e alla laurea magistrale a ciclo unico e ciò in virtù di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 9 Luglio 2009 (richiamato esplicitamente dallo stesso bando).

La *ratio* desumibile dall' art. 6 c.2 lett. b) è allora evidente: la disposizione mira a differenziare la posizione dei candidati con percorsi di studio quadriennali/quinquennali, ritenendola superiore per livello rispetto alla laurea triennale. Il punteggio aggiuntivo doveva allora essere attribuito partendo da tale presupposto logico.

Invece, la scelta operata dall'Amministrazione di ritenere la laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento equiparata alla laurea triennale è evidentemente illogica e operata in violazione del bando.

Piuttosto, tale punteggio aggiuntivo doveva essere attribuito a tutti coloro i quali potessero vantare il completamento del ciclo di studi (laurea magistrale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento) per differenziare la loro posizione dai

candidati in possesso della sola laurea triennale.

Inoltre, è necessario considerare quanto disposto dall'art.14 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n.113, che è stato non a caso puntualmente richiamato nelle premesse del bando stesso.

E l'art. 14 del D.L. citato stabilisce chiaramente, per profili come quello in esame, che: *“(...) i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:*

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso (...)

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (...)”.

Sicché, diviene del pari evidente che il bando debba essere letto ed interpretato nel senso che, con l'art. 6, sia stato previsto, alla lettera a), un punteggio fisso per il titolo di accesso, parametrato in base al voto conseguito; ed un punteggio ulteriore, lettera b), sotto num. i, per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore a quello previsto come base per l'accesso (purché attinente al profilo messo a concorso).

E questo significa che il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, doveva e deve poter comportare l'attribuzione sia del punteggio, sulla base del voto, previsto dalla lettera a); sia del punteggio aggiuntivo, come titolo 6 superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello base per l'accesso, previsto dalla successiva lettera b) -i.

Va da sé che, nel caso di specie, l'erronea applicazione dell'art. 6, lettera b), del bando di concorso ha ingiustamente ed illegittimamente pregiudicato la posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Quanto detto trova conferma nella più recente giurisprudenza, la quale ha chiarito *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi*

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso. Ove tale titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studio altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (Tar Lazio, sent., n. 12613/2021).

Recentemente, proprio sulla questione relativa allo stesso concorso, si è pronunciato in tal senso codesto Tribunale (Tar Lazio, ordinanza n. 1739/2022).

Per tale ragione la graduatoria è illegittima nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di due punti e pertanto, in relazione a ciò, va annullata in *parte qua* statuendo l'onere di riesame a carico dell'Amministrazione.

2.

In subordine al primo motivo, illegittimità del bando in relazione all'art. 6 c.2 lett. b) per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.I. del 9 Luglio 2009 in materia di equiparazione tra diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 487/1994 - Violazione dall'art.14 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n.113 - Violazione del principio di par condicio.

Nella denegata ipotesi in cui codesto Tar dovesse ritenere che in virtù dell'art. 6 c.2 lett. b) del bando la ricorrente non avesse in effetti diritto all'attribuzione dei due punti in più per il titolo aggiuntivo, si eccepisce l'illegittimità dello stesso bando.

E ciò in quanto tale disposizione è contraria alla normativa cogente in materia di concorsi pubblici.

Il titolo di studio conseguito dalla ricorrente (laurea in giurisprudenza – vecchio

ordinamento) è da ritenersi equiparato alle lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico in giurisprudenza in virtù del D.I. del 9 luglio 2009 e tale disciplina è richiamata dallo stesso bando.

A tal riguardo, l'art. 1 del D.P.R. n. 487/1994 in materia di concorsi prevede che le selezioni siano condotte sulla base del principio di imparzialità che impone la necessità di parità di trattamento tra soggetti in situazioni di uguaglianza.

La disposizione del bando così interpretata è illogica e irragionevole nella parte in cui discrimina i candidati laureati con il percorso quadriennale rispetto a coloro i quali si sono laureati con percorso quinquennale o con laurea specialistica.

La ricorrente ha dunque il diritto a veder riconosciuto il punteggio aggiuntivo (di due punti) in quanto la laurea vecchio ordinamento costituisce un titolo di studio pari alla laurea specialistica/magistrale - nuovo ordinamento.

L'art. 6, c.2, lett.b) pertanto, integra una violazione del principio di uguaglianza, che impone all'Amministrazione di trattare in modo uguale situazioni uguali, e concretizza una disparità di trattamento.

Una differente lettura di tale articolo da quella appena proposta si porrebbe in contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 97 della Costituzione. Vengono dunque in rilievo i principi di uguaglianza e di buon andamento che si pongono a tutela della meritocrazia, imparzialità e parità di trattamento nelle fasi di assunzione e selezione.

3.

Questione di legittimità costituzionale in relazione all. 14, c. 1 lett.a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 nella parte in cui stabilisce il raddoppio del punteggio per quei laureati da meno di sette anni per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost.

L'art. 6 c.2 lett. a) del bando è stato inserito nell'avviso in applicazione di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Tale disposizione prevede il raddoppio del punteggio del voto di laurea se tale titolo è stato conseguito da meno di sette anni.

La norma in questione è oltremodo chiara e non si presta ad ulteriori interpretazioni: impone una valutazione dei candidati basata su un mero criterio cronologico rispetto al conseguimento della laurea.

Tale criterio annulla quasi del tutto la rilevanza di altri criteri valutativi come ad esempio il voto di laurea o ulteriori titoli derivanti da percorsi di studio *post-lauream*, maggiormente idonei a valutare le competenze dei candidati. In pratica, secondo tale sistema valutativo, un candidato laureato 6 anni prima con voto 105 ha diritto ad ottenere un punteggio superiore (3,6 punti) rispetto ad un candidato laureato 8 anni prima con voto 110 e lode e un master (3,5 punti).

È evidente che tale disposizione è illogica e irragionevole e viola la normativa in materia di equiparazione dei titoli nonché gli art.3 e 97 della Costituzione che si pongono a tutela dei principi di uguaglianza e meritocrazia nelle fasi di assunzione.

Ma c'è di più

La disposizione in questione è stata prevista, come detto precedentemente, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, emanata in attuazione del Piano Nazionale Resilienza e Resilienza.

Tale misura normativa prevedeva vari obiettivi per la ripresa economica del Paese, tra i quali favorire l'occupazione giovanile.

La *ratio* di tale disposizione è dunque evidente: il legislatore aveva previsto tale norma al fine di agevolare l'assunzione dei laureati più giovani.

È allora opportuno considerare che la giovane età non è un criterio che garantisce la scelta del candidato più competente ed efficiente e dunque non è compatibile con il principio costituzionale del buon andamento che si pone a tutela della meritocrazia.

Tuttavia, ammesso (ma non concesso) che il criterio della giovane età possa essere ritenuto un criterio di selezione compatibile con i valori costituzionali, la norma in questione non riesce a realizzare nemmeno tale obiettivo.

Infatti, si tratta di un mero criterio cronologico che premia soltanto i laureati da meno di sette anni prescindendo del tutto dalla giovane età.

In sostanza, un candidato di 30 anni può essersi laureato sette anni prima con il massimo dei voti, completando il proprio percorso di studio nei tempi previsti dal piano di studi universitario e avere un punteggio di (3,00); un altro candidato della stessa età, laureato fuori corso, con un voto inferiore, in applicazione di tale criterio verrà valutato come più competente.

E allora è chiaro che tale criterio è distorsivo: né rispetta i principi costituzionali e né raggiunge gli obiettivi astrattamente previsti dallo stesso legislatore.

Si chiede allora che il presente giudizio venga sospeso e venga rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa appena richiamata, per i seguenti profili:

a) contrasto dell'art. 14, c.1 lett. a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza

Appare evidente ed irragionevole la disparità di trattamento e la violazione del principio di uguaglianza che l'applicazione della suddetta norma genera tra soggetti che si trovano nelle medesima situazione.

Infatti, soggetti con lo stesso titolo di studio vengono discriminati sulla base di un mero criterio cronologico, per nulla adatto alla valutazione delle competenze che rappresenta l'obiettivo a cui deve ispirarsi la selezione di un concorso.

b) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 97 della Costituzione

Il criterio cronologico basato sul tempo del conseguimento della laurea non appare conforme al principio del buon andamento che si pone a tutela della meritocrazia nelle fasi di assunzione. Non si comprende in base a quale assunto logico un soggetto laureato da meno di sette anni deve essere ritenuto maggiormente competente rispetto ad un candidato laureato da più tempo.

Tale questione è rilevante dato che, in assenza di tale norma contrastante con la

Costituzione, la ricorrente assumerebbe in graduatoria una posizione del tutto differente e conforme al proprio merito per i titoli conseguiti.

3.1.

In esito all'accoglimento della questione da parte della Corte Costituzionale ne deriverà la illegittimità del bando nella parte in cui attribuisce il predetto punteggio. E ne deriverà pure la illegittimità della graduatoria sul punto. Con la conseguenza che questa dovrà essere annullata *in parte qua* statuendo che a tutti i candidati collocatisi con un maggior punteggio di 3 rispetto alla ricorrente dovrà essere sottratto il punteggio aggiuntivo frutto del raddoppio per il titolo di studio, disponendo le necessarie modifiche da apportare alla graduatoria.

4.

Sui controinteressati - richiesta di notifica per pubblici proclami

I potenziali controinteressati sono :

- in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, coloro che hanno un punteggio compreso tra 29,025 e 31, i quali (in caso di accoglimento della censura) scenderebbero tutti di una posizione. Si tratta dei candidati collocati tra le posizioni 264 e 373 (n. 109 soggetti).

- in relazione al terzo motivo di ricorso, coloro che (collocati più in alto della posizione 374, o - in caso di contestuale accoglimento delle censure dei motivi primo e secondo- della posizione n. 264) hanno conseguito il raddoppio del punteggio per il titolo di studio, tale che sottraendo tale valore scenderebbe sotto la posizione n. 374 oppure rispettivamente sotto la posizione n. 264.

Orbene, il primo gruppo di controinteressati è individuabile ma non identificabile, per l'assenza del luogo di nascita in graduatoria.

Il secondo gruppo non è a monte individuabile.

Appare dunque impossibile procedere all'accertamento degli indirizzi per la notifica.

Mediante una ricerca sulla banca dati pubblica ini pec sono stati identificati i

seguenti soggetti:

- Lucio Vetrano C.F. VTRLCU87H30I533V posizione 279

- Mariagrazia Giglio C.F. GGLMGR86E71F061S posizione 373

Si chiede pertanto l'autorizzazione a provvedere alla notifica per pubblici proclami, con indicazione delle modalità, e ciò perché è troppo elevato il numero dei soggetti coinvolti e anche perché non ha avuto esito l'istanza di accesso agli atti formulata a Formez P.A. in data 21 02 2022, funzionale alla identificazione degli stessi in modo completo.

* * * * *

Voglia pertanto codesto Tar, in accoglimento del ricorso, emettere una sentenza che annulli parzialmente i provvedimenti impugnati e accerti il diritto della ricorrente a conseguire la migliore e corretta attribuzione del punteggio spettante.

Voglia inoltre codesto Giudice sospendere il processo rinviando alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dall'art. 14, c.1 lett. a) del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in relazione ai controinteressati, secondo quanto esposto nel superiore paragrafo 4.

Con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

In ordine al contributo unificato, trattandosi di una materia attinente al lavoro, il contributo ammonta ad euro 325,00.

Avv. Vittorio Fiasconaro



FIASCONARO
VITTORIO
AVVOCATO
02.03.2022
19:47:12
GMT+00:00

Avv. Rosa Guida

Firmato
digitalmente da

ROSA GUIDA

**CN = ROSA
GUIDA
C = IT**